



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO



ISTITUTO AUTONOMO COMPrensivo SAN PRISCO

Viale Trieste, 1 – 81054 San Prisco (CE) Tel.: 0823799153
C.F. 94018990617 – C.M. CEIC8AG00C - Ambito Territoriale N.° 10
e-mail ceic8ag00c@istruzione.gov.it- ceic8ag00c@pec.istruzione.it
www.iacsanprisco.edu.it

Al personale docente e ATA
Alle famiglie degli alunni
Al sito web

OGGETTO: ASSENZE E VALIDITA' ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - Derghe

VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che recita “[...] ai fini della validità dell'anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”;

VISTO l'art.12, comma 4, del D.L. n. 123 del 2023 (cd. Decreto Caivano), il quale ha stabilito che “in ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi”;

TENUTO CONTO delle indicazioni (nota USR n. 0004685 del 24/01/2024).

Ai fini della valutazione finale per l'anno scolastico 2023/2024, per gli studenti di tutte le classi di codesta Istituzione scolastica il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario personalizzato è pari a 3/4 dell'orario annuale in base alla seguente tabella:

Scuola	Ore settimanali	Monte ore annuale	Numero ore di presenze minimo 75%	Numero ore massimo di assenze 25%
Primaria	27 ore settimanali (Tempo Normale)	891	668	223 (pari a 41 giorni di lezioni)
Secondaria di primo grado	30 ore settimanali (Tempo Normale)	990	743	247.5 (pari a 41 giorni di lezioni)

Il D.P.R. n. 122/2009 prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non

pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.

Nel caso si dovesse superare il tetto massimo delle assenze consentite ai fini della valutazione, le deroghe previste dal DPR 122 del 22/06/2009 sono le seguenti (delibera n. 11 del Collegio Docenti del 14/02/2024):

1. assenze per motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente) adeguatamente documentate a monte e giustificati di volta in volta con certificato medico;
2. assenze per visite specialistiche, accertamenti diagnostici e day hospital adeguatamente documentati a monte e giustificati di volta in volta con certificato medico;
3. assenze per terapie e/o cure programmate;
4. assenze continuative superiori a 30 giorni o assenza ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia. Le assenze, da documentarsi nelle modalità sopra delineate, possono riferirsi a patologie sia di natura fisica che psicologica;
5. assenze per gravi motivi personali e/o di famiglia documentate e debitamente motivate (lutto parentale stretto, trasferimento di famiglia, provvedimenti dell'autorità giudiziari, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali, rientro nel paese d'origine per motivi legali);
6. assenze dovute a partecipazione a competizioni sportiva a livello agonistico nazionale o organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
7. assenze per motivi di culto;
8. iscrizione nel corso dell'anno di alunni provenienti da Paesi stranieri (per le iscrizioni tardive il computo verrà effettuato sulla frequenza del 75% del monte ore calcolato dalla data di inizio frequenza per gli alunni provenienti dall'estero);
9. trasferimento con i familiari nei luoghi d'origine (per alunni stranieri previa dichiarazione scritta dai genitori al coordinatore di classe e comunque di durata tale da non compromettere la validità dell'anno scolastico).

I docenti coordinatori sono tenuti:

1. alla custodia di tutte le giustificazioni;
2. a formulare un riepilogo mensile delle assenze e delle entrate/uscite anticipate;
3. a consegnare ai genitori, tramite RE, l'informativa riguardante le deroghe relative al computo delle assenze previste dall'art. 14 del D.P.R. n. 122 del 22/06/2009;
4. ad informare le famiglie sulle assenze dei figli tramite comunicazione scritta, che deve essere obbligatoriamente inviata se l'alunno rischia, per la mancata assiduità nella frequenza, di non essere ammesso allo scrutinio finale;
5. a comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico le notizie circa eventuale frequenza irregolare di alunni (assenze numerose, ingressi posticipati, uscite anticipate) per poter segnalare alle famiglie l'andamento della frequenza scolastica riferendosi anche alle referenti del monitoraggio D.I.S.C.O.

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.



F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Angela CUCCARO
firma autografa omessa ai sensi art. 3
del DLgs n. 39/1993